

*Articolo 3*

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione indicata negli articoli 1 e 2 è espressa dagli Stati membri che sono membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.

2. Possono essere concordate delle modifiche marginali alle posizioni di cui agli articoli 1 e 2 senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui agli articoli 1 e 2, nella misura in cui rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2016

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

L. SÓLYMOS

17CE0183

